



Ministero

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 3

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Tel. 06.41584109-0641584113

M-INF-TSI

Dipartimento per il trasporto stradale  
e per l'intermodalità

REGISTRO UFFICIALE

Prot.n **9042** USCITA

04 MAG. 2016

- Al M.A.E.C.I.  
D.G.A.P.-Unità per la Federazione russa, i Paesi  
dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia  
Centrale  
Piazzale della Farnesina,1  
00135 ROMA  
e-mail: [dgaprussia@esteri.it](mailto:dgaprussia@esteri.it)
- Alla Rappresentanza Commerciale  
della Federazione russa in Italia  
e-mail: [rcrussia@tiscali.it](mailto:rcrussia@tiscali.it)
- All' Ambasciata d'Italia a Mosca  
e-mail: [nikola.jovanovic@esteri.it](mailto:nikola.jovanovic@esteri.it)
- All' Ufficio Affari Internazionali  
SEDE  
e-mail: [aff.internazionali@mit.gov.it](mailto:aff.internazionali@mit.gov.it)

Oggetto: nuove regole di funzionamento del sistema di pagamento dei pedaggi sulle autostrade federali della Federazione russa . Ulteriori limitazioni per gli autotrasportatori italiani.

Dall'inizio del 2016 le limitazioni, non immediatamente comunicate, al transito attraverso l'Ucraina, pur comprensibili data la situazione in essere , hanno comportato il blocco dei veicoli italiani e di altri Paesi UE alla frontiera ucraino-russa.

I veicoli non possono, al momento, raggiungere il Kazakistan via Russia/Ucraina ma hanno l'obbligo di attraversare la Bielorussia per attraversare il territorio della Federazione russa.

Come ulteriore aggravio dallo scorso mese di febbraio ( comunicazione dell' ambasciata d'Italia a Mosca del 1° febbraio 2016 ) sono emerse informazioni riguardo ad ulteriori provvedimenti adottati dalle Autorità russe a discapito dei trasportatori italiani e di quelli europei che si recano nel territorio della Federazione russa.

E' stato infatti ristabilito l'art.9 della L. n. 4730-1 del 1.04.1993 che impone alle persone non aventi passaporto russo e bielorusso l'attraversamento della frontiera tra Federazione russa e Bielorussia esclusivamente presso il valico di frontiera "internazionale" di Krasny Gorka, concedendo ai soli possessori di passaporti russi e bielorusi l'attraversamento delle altre 19 frontiere.

E' stato in seguito confermato, sempre nello stesso mese di febbraio, che l'unico punto di controllo stazionario bielorusso per entrare in territorio russo per via stradale è il punto di controllo di "Krasnoe".

Le comunicazioni delle suddette limitazioni, peraltro, sono giunte in ritardo provocando, sia per questa imprecisa modalità di informazione, sia per la gravità delle decisioni, l'evidente malcontento dalle categorie del settore ed il disappunto dell'Autorità italiana competente per i trasporti internazionali.

La discriminazione tra vettori russi/bielorussi e di altre nazionalità (sostanzialmente vettori della UE) comporta uno svantaggio competitivo ulteriore per i vettori UE.

Si ritiene che i provvedimenti adottati dalla Parte russa comportino un ulteriore ed ingiusto pesante aggravio ai danni dei trasportatori italiani (ed europei) tradotti in maggiori tempi di viaggio, di spese ulteriori per il carburante, nonché l'obbligo di ulteriori dispositivi di tracciamento (GPS Glonass).

Si riporta, a chiarimento, uno stralcio della traduzione ufficiosa del decreto datato 1 gennaio 2016:

( omissis )

- a) *i trasporti internazionali di transito su strada e su rotaia di merci dal territorio dell'Ucraina al territorio della Repubblica del Kazakhstan attraverso il territorio della Federazione Russa (di seguito: trasporti su strada e su rotaia; trasporti su strada) verranno effettuati solamente dal territorio della Repubblica di Bielorussia, a condizione che agli scompartimenti dei mezzi di trasporto e del materiale ferroviario, agli alloggiamenti, agli spazi e ad altri luoghi in cui si trovino o possano trovarsi le merci, siano applicati strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia di navigazione satellitare globale del sistema GLONASS (di seguito: tecnologia GLONASS), e anche previa presenza dei tagliandi di sconto, in possesso dei conducenti del mezzo che effettua il trasporto su strada;*
- b) *l'applicazione (la rimozione) degli strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS, viene effettuata per i trasporti su strada e su rotaia, all'ingresso nel territorio della Federazione Russa (all'uscita dal territorio della Federazione Russa) nei punti di controllo stazionari o mobili e nei punti di controllo situati presso le stazioni ferroviarie;*
- c) *i conducenti degli automezzi di trasporto sono tenuti a ricevere, all'ingresso sul territorio della Federazione Russa dal Territorio della Repubblica di Bielorussia, i tagliandi di sconto presso i punti di controllo stazionari o mobili, e a consegnarli all'uscita dal territorio della Federazione Russa presso i punti di controllo stazionari o mobili;*
- d) *nel caso che un conducente di un mezzo, nell'effettuare il trasporto, le norme di applicazione (rimozione) e di utilizzo degli strumenti di identificazione (sigilli), compresi quelli funzionanti sulla base della tecnologia GLONASS, i tagliandi di sconto saranno considerati nulli.*

( omissis )

A tali provvedimenti si aggiunge la notizia che il Ministero dei Trasporti della Federazione russa ha introdotto nuove regole di funzionamento dei pedaggi sulle autostrade federali a partire dal 15 aprile 2016.

E' stato reso, infatti, obbligatorio l'uso di dispositivi automatici per il pagamento del pedaggio autostradale che sembra implicare l'acquisizione da parte russa di informazioni non strettamente necessarie al trasporto.

Le associazioni di impresa riportano che l'ottenimento di tali dispositivi ( vedasi sito web [www.platon.ru](http://www.platon.ru)) comporta la produzione di una complessa documentazione a carico dei trasportatori italiani, la stessa documentazione che è stata già ampiamente prodotta alle Autorità italiane per dimostrare tutti i requisiti per poter operare nel settore.

Le limitazioni in questione costituiscono, pertanto, una limitazione alla attività di commercio per i trasportatori ma in particolare comportano il tracciamento totale delle attività dei trasportatori italiani con evidente rischio di cattura di informazioni potenzialmente soggette al segreto industriale e comunque facenti parte di legittimamente riservate strategie di impresa.

Si aggiunge che in ambito della attività della CEMT ( contesto OCSE ) la federazione Russa tenta di promuovere un tracciamento dichiarato come "semplificativo" di tutte le attività di trasporto di merci su strada.

Su questo tema molti Paesi, tra cui l'Italia, hanno intravisto – si ribadisce - un tentativo di attivare una "cattura di informazioni industriali" al fine di espandere la share di trasporto effettuato da vettori russi.



Gli aspetti di tale processo di tracciamento , apparentemente virtuoso - ma che possono attentare alla protezione dei dati industriali - sono stati ufficialmente contestati da parte italiana e da altri Paesi sempre in sede OCSE.

Si richiedono, in conseguenza di quanto riportato, immediati chiarimenti che preludano a modifiche sostanziali della situazione in essere facendo presente che non si ravvede possibilità di proseguire, stante le attuali condizioni, ad uno scambio paritetico di autorizzazioni bilaterali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Enrico Finocchi)



Q